



COMUNITA' ENERGETICHE RINNOVABILI


AGGIORNAMENTI

Viterbo 21 febbraio 2024

Cosa sono le comunità energetiche?

Le Comunità Energetiche Rinnovabili si basano sull'unione di più soggetti:

- i **prosumer**, ossia coloro che possiedono un proprio impianto di produzione di energia rinnovabile, di cui ne consumano una parte;
- i **consumer**, ossia coloro che partecipano alla comunità solo in qualità di consumatori dell'energia prodotta.



Le Comunità Energetiche sono un **insieme di soggetti, privati o imprese**, che si uniscono per la **produzione, la condivisione e lo scambio virtuale di energia elettrica** prodotta attraverso impianti di **energia rinnovabile**. Hanno come obiettivo quello di **evitare lo spreco energetico**. Per comunità energetica rinnovabile si intende quindi un'unione di utenti che condivide uno o più impianti di produzione di energia rinnovabile, attuando uno scambio energetico

I **prosumers** trovano il modo più efficace per impiegare l'energia elettrica rinnovabile non auto-consumata proprio all'interno della comunità energetica, condividendola con i **consumer** che non hanno la possibilità di installare i pannelli fotovoltaici.

Il concetto di condivisione è molto semplice: l'energia non auto-consumata viene immessa in rete e, se nella stessa ora dell'immissione, i *consumers* consumano simultaneamente energia, sarà riconosciuto un premio economico alla comunità energetica.

Non vi è alcuna vendita dell'energia da parte dei *prosumers* ai *consumers*

Perché conviene?

I vantaggi sono molteplici:

- una parte di energia prodotta dall'impianto fotovoltaico viene utilizzata direttamente dal prosumer per i propri consumi;
- un'altra parte, quella di energia non consumata e non accumulata, viene immessa in rete e remunerata secondo i prezzi di mercato;
- Una terza parte - ed è quella più interessante e innovativa- riguarda l'energia condivisa. Quando c'è concomitanza tra immissione di energia in rete e prelievo dalla rete da parte dei singoli consumer, si può parlare di energia condivisa. Su questa quota sarà riconosciuto alla CER l'incentivo previsto dal MASE (*Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica*).

Normativa italiana sulle comunità energetiche rinnovabili

- articolo 42-bis del [Decreto Milleproroghe 162/2019](#) (convertito con la [Legge n. 8/2020](#) del 28 febbraio 2020);
- provvedimenti attuativi (la [delibera 318/2020/R/eel](#) dell'ARERA e il [DM 16 settembre 2020](#) del MiSE);
- [D.Lgs. 199/2021](#);
- [DL 24.01.2024 \(Decreto CER del MASE\)](#)
- [TIAD – ARERA](#)

potenza complessiva fino a 1 MW ed essere connessi alla rete elettrica attraverso **la stessa cabina primaria**

DECRETO MASE 24.01.2024

UDCM.DECRETI MINISTRO.R.0000414.07-12-2023



MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA SICUREZZA ENERGETICA



*Al Ministro dell'Ambiente
e della Sicurezza Energetica*

Art. 1

(Finalità e ambito di applicazione)

1. Il presente decreto, nel perseguire gli obiettivi di decarbonizzazione al 2030, disciplina, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 199 del 2021, le modalità di incentivazione per sostenere l'energia elettrica prodotta da impianti a fonti rinnovabili inseriti in configurazioni di autoconsumo per la condivisione dell'energia rinnovabile di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h), e definisce criteri e modalità per la concessione dei contributi previsti dalla Missione 2, Componente 2, Investimento 1.2 (Promozione rinnovabili per le comunità energetiche e l'autoconsumo) del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (d'ora in avanti PNRR).
2. Il Titolo II del presente decreto reca disposizioni per la definizione degli incentivi sotto forma di tariffa incentivante sulla quota di energia condivisa per gli impianti a fonti rinnovabili inseriti in configurazioni di autoconsumo per la condivisione dell'energia rinnovabile di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h) e si applica fino al trentesimo giorno successivo alla data del raggiungimento di un contingente di potenza incentivata pari a 5 GW, e comunque non oltre il 31 dicembre 2027.
3. Il Titolo III del presente decreto reca disposizioni per l'erogazione di contributi in conto capitale fino al 40 per cento dei costi ammissibili per lo sviluppo delle comunità energetiche e delle configurazioni di autoconsumo collettivo nei comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti attraverso la realizzazione di impianti a fonti rinnovabili, anche abbinati a sistemi di accumulo di energia in attuazione della Missione 2, Componente 2, Investimento 1.2 (Promozione rinnovabili per le comunità energetiche e l'autoconsumo) del PNRR. Le disposizioni del medesimo Titolo III si applicano fino al 30 giugno 2026 per la realizzazione di una potenza complessiva pari almeno a 2 GW, ed una produzione indicativa di almeno 2.500 GWh/anno e nel limite delle risorse finanziarie attribuite a valere sul PNRR.


CACER – configurazioni di autoconsumo per la condivisione di energia elettrica rinnovabile (utilizzano la rete di distribuzione esistente per la condivisione)

Sistemi di autoconsumo individuale
autoconsumo a distanza di energia da parte di singolo utente

Sistemi di autoconsumo collettivo
gruppi di autoconsumatori che agiscono collettivamente

Comunità Energetiche Rinnovabili
sistemi realizzati da clienti finali

impianti di produzione e prelievo nella stessa «cabina primaria»



Decreto CER 24.01.24 - incentivi -

- nuova tariffa incentivante

è costituita da una parte fissa ed una parte variabile per la durata di 20 anni

quota fissa

quota variabile

Potenza impianto	Tariffa incentivante	
potenza < 200 kW	80 €/MWh	+ (0 ÷ 40 €/MWh)
200 kW < potenza < 600 kW	70 €/MWh	+ (0 ÷ 40 €/MWh)
potenza > 600 kW	60 €/MWh	+ (0 ÷ 40 €/MWh)

-contributo a fondo perduto

fino al 40% dei costi ammissibili

solo per CER i cui impianti sono ubicati in comuni con meno di 5000 abitanti

- 1.500 euro/kW, per impianti fino a 20 kW;
- 1.200 euro/kW, per impianti di potenza superiore a 20 kW e fino a 200 kW;
- 1.100 euro/kW per potenza superiore a 200 kW e fino a 600 kW;
- 1.050 euro/kW, per impianti di potenza superiore a 600 kW e fino a 1.000 kW.

**TESTO INTEGRATO
DELLE DISPOSIZIONI DELL'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE PER LA REGOLAZIONE DELL'AUTOCONSUMO
DIFFUSO**

(TESTO INTEGRATO AUTOCONSUMO DIFFUSO – TIAD)

**LE
CONFIGURAZIONI
DEL TIAD E LE
CONFIGURAZIONI
INCENTIVATE**

Il Testo Integrato Autoconsumo Diffuso (nel seguito, [TIAD](#)), prevede sette configurazioni per l'autoconsumo diffuso, declinate sia rispetto alla condivisione dell'energia che rispetto alle fonti utilizzate per la produzione.

Le configurazioni previste dal TIAD sono:

- a. gruppo di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente (nel seguito anche gruppo di autoconsumatori);
- b. gruppo di clienti attivi che agiscono collettivamente (nel seguito anche gruppo di clienti attivi);
- c. comunità di energia rinnovabile (nel seguito anche CER);
- d. comunità energetica dei cittadini (nel seguito anche CEC);
- e. autoconsumatore individuale di energia rinnovabile "a distanza" che utilizza la rete di distribuzione (nel seguito anche autoconsumatore a distanza);
- f. cliente attivo "a distanza" che utilizza la rete di distribuzione (nel seguito anche cliente attivo a distanza);
- g. autoconsumatore individuale di energia rinnovabile "a distanza" con linea diretta.

La richiesta di accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso deve essere presentata dal Soggetto referente della configurazione secondo le modalità che renderà note il GSE con la pubblicazione delle Regole operative di cui all'articolo 11 del [Decreto CACER](#).

CER: NUOVA ENERGIA ALL'ITALIA

Come accedere alle agevolazioni

-  Individuo un'area dove realizzare l'impianto e altri utenti con cui associarsi connessi alla stessa cabina primaria.
-  Creo la CER con uno Statuto o un atto costitutivo, che abbia come oggetto sociale prevalente i benefici ambientali, economici e sociali.
-  Verifico facoltativamente in via preliminare con il Gestore Servizi Energetici (GSE) se il progetto può essere ammesso all'incentivo.
-  Ottengo l'autorizzazione a installare e connettere il mio impianto alla rete, per renderlo operativo.
-  Richiedo l'incentivo al GSE.



MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

COMUNITÀ ENERGETICHE RINNOVABILI E GRUPPI DI AUTOCONSUMATORI IN COMUNI FINO A 5000 ABITANTI

La Missione 2, Componente 2, Investimento 1.2 (Promozione rinnovabili per le comunità energetiche e l'autoconsumo) del PNRR mette a disposizione 2,2 miliardi di euro da erogare sottoforma di contributo in conto capitale, per impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili e inseriti in configurazioni di Comunità energetiche rinnovabili (CER) e di Gruppi di autoconsumatori e ubicati in Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.

Il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica del 7 dicembre 2023 n.414 (nel seguito, [Decreto CACER](#)), in vigore dal 24 gennaio 2024, ha definito i criteri e le modalità per la concessione dei contributi PNRR.

La misura prevede l'erogazione di un contributo a fondo perduto nella misura massima del 40% delle spese ammissibili.

L'invio della richiesta di accesso al contributo in conto capitale del PNRR potrà essere effettuata dal beneficiario solo a seguito dell'apertura dello sportello di cui verrà dato avviso.

Requisiti di accesso al contributo in conto capitale del PNRR

- Le Comunità energetiche rinnovabili risultano costituite alla data di presentazione della domanda di accesso al contributo in conto capitale.
- Potenza massima del singolo impianto, o dell'intervento di potenziamento, non superiore a 1 MW
- Avvio dei lavori successivo alla data di presentazione della domanda di contributo
- Possesso del titolo abilitativo alla costruzione e all'esercizio dell'impianto, ove previsto
- Possesso del preventivo di connessione alla rete elettrica accettato in via definitiva, ove previsto
- Connessione degli impianti di produzione e dei punti di prelievo facenti parte le CER connessi alla rete di distribuzione sottesa alla medesima cabina primaria
- Riconoscimento del contributo entro il 31 dicembre 2025 (milestone PNRR)
- Entrata in esercizio entro diciotto mesi dalla data di ammissione al contributo e comunque non oltre il 30 giugno 2026 (target PNRR)

Spese ammissibili e massimali di investimento contribuito PNRR

Sono ammissibili le seguenti spese:

- realizzazione di impianti a fonti rinnovabili
- fornitura e posa in opera dei sistemi di accumulo
- acquisto e installazione macchinari, impianti e attrezzature hardware e software
- opere edili strettamente necessarie alla realizzazione dell'intervento
- connessione alla rete elettrica nazionale
- studi di prefattibilità e spese necessarie per attività preliminari
- progettazioni, indagini geologiche e geotecniche
- direzione lavori e sicurezza
- collaudi tecnici e/o tecnico-amministrativi, consulenze e/o supporto tecnico-amministrativo essenziali all'attuazione del progetto

Le ultime quattro voci di spese di cui sopra sono finanziabili in misura non superiore al 10% dell'importo ammesso a finanziamento.

Limiti del costo di investimento massimo:

- 1.500 €/kW, per impianti fino a 20 kW;
- 1.200 €/kW, per impianti di potenza superiore a 20 kW e fino a 200 kW;
- 1.100 €/kW per potenza superiore a 200 kW e fino a 600 kW;
- 1.050 €/kW, per impianti di potenza superiore a 600 kW e fino a 1.000 kW.

Le indicazioni della Conferenza Episcopale Italiana

Tavolo Tecnico Energia istituito presso la Segreteria generale

Perché la Chiesa promuove le CER

Nell'enciclica Laudato Si' Papa Francesco ricorda che il compito di prendersi cura del creato è stato affidato ad ogni cristiano, e che le varie crisi globali – quella economica, quella ambientale, quella sociale – sono strettamente correlate tra loro e richiedono un approccio integrale. La questione energetica, che tocca ognuno di questi ambiti, ne è un esempio emblematico.

Consigli e raccomandazioni

Potrebbe essere opportuno costituire in ogni diocesi un gruppo di lavoro che coinvolga gli uffici interessati, sia pastorali che amministrativi, al fine di coordinare le attività sul territorio, accompagnando parrocchie e le comunità.

Sarebbe inoltre opportuno avvalersi della collaborazione di consulenti esperti e professionali sul territorio dati gli aspetti prettamente tecnici che contraddistinguono le CER.

È consigliabile interloquire con più operatori senza assumere vincoli esclusivi prima che siano disponibili ufficialmente i decreti attuativi. In ogni caso, deve essere valutata attentamente la sostenibilità economica del progetto.

Da ultimo, è necessario valutare la forma giuridica più appropriata alla singola CER.

In parallelo è importante avviare un percorso di maturazione e sensibilizzazione del territorio sul tema CER, attraverso il coinvolgimento di famiglie e persone più vulnerabili.



Il Tavolo Tecnico CEI per le Comunità Energetiche Rinnovabili offre alle chiese locali e gli enti religiosi un supporto nel percorso di approfondimento sulle CER al fine di fornire alcune informazioni di carattere generale – data la complessità e la novità rappresentata da questa configurazione – e suggerire alcuni strumenti e metodologie utili a compiere i primi passi.

Il Tavolo Tecnico presso la Segreteria Generale è composto dai seguenti Uffici e Organismi:

- Caritas;
- Comitato Scientifico Settimane Sociali;
- Edilizia di Culto;
- Economato;
- Istituto Centrale Sostentamento Clero;
- Ufficio Giuridico;
- Ufficio per la pastorale della Salute;
- Ufficio Problemi Sociali.

PER UN APPROFONDIMENTO.....



Comunità energetiche: diamo nuova energia all'Italia!



enel x Esplora Prodotti e servizi Ottieni supporto

Autoconsumo collettivo

Rendi il tuo condominio protagonista della transizione energetica, attraverso la produzione e il consumo di energia rinnovabile, riducendo i costi in bolletta e migliorando l'ambiente.

COMUNITÀ ENERGETICHE RINNOVABILI

Servizio Orientamento Tavolo Tecnico CEI